

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZETTO PIETRO ANTICHI"

(Ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021)

Con il presente atto, tra le parti sotto indicate:

- **Il Comune di Colle di Val d'Elsa** (C.F. 00134520527), d'ora in avanti chiamato "Comune".
- **L'Associazione Sportiva Dilettantistica Pietro Larghi Volley**, con sede in Viale dei Mille n. 14, Colle di Val d'Elsa (C.F. e P.IVA 00738150523), rappresentata dal Presidente *pro tempore*, d'ora in avanti chiamata "Gestore".

PREMESSE

- Il Comune è proprietario del palazzetto dello sport scolastico denominato "Palazzetto Pietro Antichi" (Viale dei Mille n. 12).
- **L'Articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2021** consente ai Comuni di affidare gli impianti sportivi direttamente ad associazioni senza fini di lucro, a fronte di lavori di riqualificazione, ammodernamento e gestione della struttura.
- Il Gestore ha presentato una proposta formale di pubblico interesse e un Piano di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), che prevede un investimento di **15.950,00 € + IVA** per interventi di efficientamento energetico.
- Il Comune ha valutato positivamente il progetto per il suo alto valore sociale, sportivo e di inclusione giovanile.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E DISPONIBILITÀ ORARIA

1. Il Comune affida al Gestore la gestione del complesso sportivo scolastico "Palazzetto Pietro Antichi" e delle sue attrezzature. L'impianto comprende: campo di gioco, tribune (550 posti), locali spogliatoi, area bar, servizi igienici, uffici e la palestra annessa.
2. L'utilizzo degli spazi deve rispettare rigorosamente l'attività didattica della scuola. Al Gestore sono assegnate le seguenti fasce orarie:
 - **Dal lunedì al venerdì:** dalle ore 15:00 alle ore 24:00.
 - **Sabato e domenica:** intera giornata.

ART. 2 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

1. Il Gestore si impegna a realizzare a propria totale cura e spese i lavori descritti nel PFTE allegato, volti a risolvere l'obsolescenza degli impianti.
2. Gli interventi specifici consistono in:
 - **Impianto boiler:** rimozione dell'attrezzatura obsoleta e fornitura con montaggio di un nuovo scaldacqua a gas da 400 litri (come da preventivo ditta Marchi Service S.r.l. per € 4.600,00 + IVA).
 - **Impianto luci:** smontaggio dei vecchi corpi a ioduri metallici da 250W. Fornitura e montaggio di 20 plafoniere stagne a LED (modello Bs240 LED 455) e 4 lampade di

emergenza, incluso noleggio trabattello (come da preventivo ditta GMR Impianti S.r.l. per € 11.350,00 + IVA).

3. L'avvio dell'attività con i nuovi impianti è fissato entro **settembre 2026**. Al termine dei lavori, ogni miglioria diventerà di proprietà del Comune senza alcun diritto a rimborsi per il Gestore.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha una durata di **5 anni** a partire dalla data di sottoscrizione. La durata è calcolata in base al piano di ammortamento dei lavori.

ART. 4 - ATTIVITÀ SPORTIVE E PROGETTI SOCIALI

1. L'impianto sarà usato principalmente per la disciplina della **Pallavolo Femminile**.
2. Il Gestore si impegna a realizzare almeno 2 progetti o manifestazioni aperti alla comunità locale.
3. Il Gestore garantirà l'equità di trattamento per le associazioni storiche del territorio nella fascia oraria protetta dalle 17:00 alle 20:00, salvo necessità inderogabili per impegni straordinari già presi dal gestore stesso.

ART. 5 - INCLUSIONE, ACCESSIBILITÀ E TARIFFE

1. Il Gestore deve mantenere le quote associative a tariffe basse per favorire l'accesso allo sport.
2. Sono previste agevolazioni per le famiglie con ISEE basso e per minori con fragilità o disabilità. Nei casi di forte disagio si potrà applicare la totale gratuità, anche tramite l'accesso al fondo "dote famiglia".

ART. 6 - CORRISPETTIVO, ENTRATE E UTENZE

1. **Corrispettivo del Comune:** A sostegno della gestione e delle attività sociali ed educative della struttura, il Comune riconosce al Gestore un corrispettivo annuo pari a **€ 8.730,00** (oltre IVA), da liquidare dietro presentazione di regolari fatture.
2. **Entrate proprie:** Al Gestore spettano tutte le entrate derivanti dalle quote associative, dai corsi, dall'uso degli spazi da parte di terzi autorizzati, dalla pubblicità e dall'eventuale gestione del bar.
3. **Utenze e Spese:** Sono a carico del Gestore la pulizia giornaliera, il ripristino dei locali dopo l'uso e la gestione antincendio. Le spese per le utenze (acqua, luce e gas) sono a carico del Gestore, che deve intestarsi i relativi contratti.
4. La manutenzione ordinaria spetta al Gestore che relaziona sulla stessa dettagliatamente, ogni anno nel mese di dicembre, al Comune. La manutenzione straordinaria strutturale resta a carico del Comune.
5. il soggetto affidatario di propria iniziativa può presentare all'Amministrazione un progetto redatto a sua cura e spese, di interventi di manutenzione straordinaria di cui al presente articolo. Tale progetto, da redarsi nel rispetto della normativa vigente, viene verificato dai Servizi Comunali competenti per materia ai fini della sua approvazione. In sede di approvazione del progetto degli interventi di manutenzione straordinaria l'Amministrazione può autorizzare l'esecuzione degli stessi a cura del concessionario, il quale potrà procedere all'affidamento ad operatori economici in possesso dei necessari requisiti e nel rispetto dei principi del codice dei

contratti pubblici, ivi compreso l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti effettuati relativamente ai lavori appaltati. Resta comunque a carico del concessionario l'eventuale acquisizione dei necessari titoli edilizi. Gli oneri sostenuti e regolarmente documentati, in riferimento ai principi del codice dei contratti pubblici, verranno pagati tramite presentazione di regolare fattura all'Amministrazione comunale, la cui corresponsione sarà effettuata, previa liquidazione della stessa fattura, secondo la normativa vigente.

ART. 7 - DIRITTI DI SPONSORIZZAZIONE E SOTTO-NOME DELL'IMPIANTO (NAMING RIGHTS)

1. Al fine di perseguire il perfetto equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria e incrementare le risorse da reinvestire nelle attività sociali e nelle migliorie della struttura, viene riconosciuta all'ASD Pietro Larghi Volley la facoltà di associare al nome ufficiale dell'impianto sportivo ("Pala Antichi") un sotto-nome commerciale legato a un marchio societario o istituzionale (naming rights), derivante da contratti di sponsorizzazione autonomamente conclusi dall'Associazione.
2. L'esercizio di tale facoltà è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni tassative:
 - Preventivo Gradimento: Il gestore dovrà trasmettere al Comune la proposta del sotto-nome commerciale e il marchio dello sponsor. L'Amministrazione, tramite deliberazione della Giunta Comunale, si riserva il diritto di esprimere il proprio formale gradimento sul nome entro 30 giorni, unicamente a tutela del decoro del bene pubblico e della compatibilità etica del marchio con le finalità educative, giovanili e sociali dello sport. Non saranno in ogni caso ammesse sponsorizzazioni legate a scommesse, gioco d'azzardo, tabacco o superalcolici.
 - Spese di Adeguamento: Tutti gli oneri relativi alla modifica, installazione e rimozione della cartellonistica interna ed esterna riportante il sotto-nome dello sponsor sono ad esclusivo carico dell'ASD, nel rispetto delle norme di sicurezza e antincendio vigenti.
 - Spettanza dei Proventi: I corrispettivi economici derivanti dal contratto di sotto-nome commerciale sono di esclusiva spettanza dell'ASD Pietro Larghi Volley. L'Associazione assume l'obbligo di reinvestire tali introiti nella gestione e manutenzione dell'impianto sportivo, iscrivendoli regolarmente nel rendiconto annuale di gestione da trasmettere all'Ente.
 - Durata: Il sotto-nome commerciale non potrà in nessun caso avere una durata superiore a quella della presente convenzione.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL GESTORE

1. L'Amministrazione Comunale può richiedere, previa richiesta ufficiale da far pervenire almeno 15 giorni prima, l'utilizzo gratuito della struttura per iniziative proprie o di terzi patrocinate. Il numero massimo di richieste è stabilito nel numero di 2 per il periodo 1° ottobre – 31 maggio e nel numero di 5 per il periodo 1° giugno – 30 settembre.
2. Il Gestore si impegna a comunicare, entro 10 giorni dalla richiesta, le tariffe d'uso, gli indicatori ed altri elementi utili inerenti la gestione.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

Il Gestore è l'unico responsabile della sicurezza all'interno dei locali durante le ore assegnate. Ha l'obbligo di impiegare personale formato per il primo soccorso e l'uso del defibrillatore (BLS). Deve inoltre mantenere attiva una polizza assicurativa RC per le attività e i partecipanti.

ART. 9 - PRINCIPI DI ETICA SPORTIVA E FAIR PLAY

1. L'A.S.D. si impegna a improntare la propria attività e la gestione dell'impianto sportivo comunale a principi di lealtà, correttezza, rispetto reciproco e fair play, in conformità con la Carta Europea dello Sport e il Codice di Etica Sportiva.
2. L'A.S.D. garantisce e promuove tali valori nei confronti dei propri atleti, tesserati, tecnici, dirigenti e del pubblico presente agli eventi. In particolare, l'Associazione si impegna a:
 - a) prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione, razzismo, violenza (sia fisica che verbale), bullismo e corruzione;
 - b) vigilare affinché le competizioni si svolgano nel rispetto degli avversari e degli Ufficiali di Gara;
 - c) garantire comportamenti improntati alla massima trasparenza e al rispetto delle normative e dei regolamenti federali.
3. L'A.S.D. ha l'obbligo di adottare adeguate misure disciplinari interne contro i propri tesserati che si rendano responsabili di comportamenti contrari ai principi di cui al presente articolo. Per tale motivo l'A.S.D. dovrà redigere adeguato regolamento ed istituire un consiglio dedito al rispetto dello stesso e applicare le eventuali sanzioni.
4. La grave o reiterata violazione delle norme di etica sportiva e del fair play da parte dei tesserati o dei dirigenti dell'A.S.D. comporterà l'applicazione di sanzioni da parte del Comune e, nei casi più gravi, potrà costituire causa di risoluzione della presente convenzione per grave inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 10 - CONTROLLO E RISOLUZIONE ACCORDO

Il Comune può effettuare ispezioni per verificare lo stato dell'immobile. Il contratto potrà essere risolto in anticipo in caso di gravi inadempienze, come la mancata esecuzione dei lavori, l'omesso pagamento delle bollette o se la gestione viene ceduta a terzi senza autorizzazione.

ART. 11 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni del **D.Lgs. 38/2021**. Le spese di eventuale registrazione dell'atto sono a carico del Gestore.

Luogo e Data: Colle di Val d'Elsa, _____

Per il Comune di Colle di Val d'Elsa _____

Per l'Associazione Pietro Larghi Volley ASD _____